

AC 1406

“Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”

Relazione per l'Assemblea: relatore on. Casasco

Signor Presidente, Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi!

L'Assemblea è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge d'iniziativa del Governo recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, approvato in prima lettura al Senato della Repubblica il 13 settembre 2023, con il voto favorevole di tutti i Gruppi -ad eccezione dell'astensione del Partito democratico- e trasmesso il giorno stesso alla Camera dei deputati e assegnato alla X Commissione.

L'esame in sede referente nella X commissione attività produttive si è concluso il 18 ottobre confermando il testo proveniente dal Senato della Repubblica.

In sede di voto sul mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, i gruppi Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno espresso un voto di astensione.

La difformità del voto dei Gruppi di opposizione tra Camera e Senato è legata in parte alla decisione della Maggioranza di confermare il testo del Senato, sul quale, peraltro c'era stata ampia condivisione, con l'accoglimento di numerose proposte dell'opposizione.

Voglio qui ringraziare Sottosegretario di Stato per le Imprese e il made in Italy Massimo Bitonci, per la estrema competenza e per il preziosissimo lavoro di raccordo svolto in sede di dibattito sugli emendamenti nella nostra commissione Attività produttiva, chiarendo che molte delle proposte avanzate in realtà erano già ricomprese nel testo.

I pareri delle altre commissioni della Camera hanno confermato la bontà dell'impianto del senato, in particolare segnalo quello della Commissione XIV – Unione Europea, che ha espressamente affermato come il disegno di legge risulti coerente con la disciplina

dell'Unione europea in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, e coerente con gli obiettivi di crescita e sviluppo e di coesione territoriale, delle politiche europee.

Un'osservazione importante ci è pervenuta dal Comitato per la legislazione sulla necessità di valutare la portata normativa dell'articolo 8 che, al fine di valorizzare le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ampliandone funzionalità e servizi, prevede soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale idonee ad orientare l'individuazione di ambiti e modalità dell'intervento.

Quanto sopra detto, chiarisce a tutti noi che il nostro lavoro su queste tematiche è tutt'altro che finito: si sposta invece sui decreti delegati che applicheranno la legge al nostro esame, quando arriveranno all'esame delle commissioni competenti.

Il principale dei motivi per cui la maggioranza non ha inteso emendare presso la Camera questo provvedimento, consiste nel fatto che il disegno di legge non solo è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF), ma fa anche parte delle Riforme abilitanti previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In quel documento, è scritto che “la semplificazione della legislazione è intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese e supporta trasversalmente tutte e sei le missioni del PNRR, il quale è innanzitutto un Piano di riforma.

In questo ambito è centrale la previsione relativa alla Semplificazione delle norme in materia incentivi alle imprese e in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno. Rientra in questa gigantesca progettualità che ci vede impegnati da qui al 2026, anche la riforma delle ZES, che è in questo momento all'esame della Camera con il decreto legge n.124.

Dunque il Governo si muove su più fronti coordinati e in direzione dell'attuazione del PNRR nei tempi richiesti dall'Unione Europea, pur nelle immense difficoltà create dalla situazione geopolitica e dal soverchiante debito pubblico.

Il prezioso documento fornitoci dal Servizio studi, riassumendo i dati della Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, prevista dall'articolo 1 della legge 266/97 e dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (operativo dal 2017) ci mostra nel

dettaglio un universo di 1.982 interventi diversi per l'anno 2021, sulla base dei quali sono stati concessi 25.142,9 milioni di euro di agevolazioni.

Ma gli elementi che destano preoccupazione consistono nel fatto che dei 25 miliardi concessi nel 2021 ne sono stati erogati solo il 23 per cento e che la loro distribuzione territoriale è sperequata, con tre regioni destinatarie del 64 per cento delle concessioni (Lombardia, Lazio e Piemonte) .

Dunque l'obiettivo di questa riforma, assolutamente decisiva è quello di rimettere la spesa per il sostegno delle imprese nei termini in cui va affrontata: corretto riparto territoriale delle risorse, rapidità delle istruttorie e dell'assegnazione delle risorse, coerenza degli obiettivi, coordinamento con le regioni, multifunzionalità delle banche dati e accesso semplificato alle stesse, risparmio di spesa.

Sotto quest'ultimo aspetto richiamo la nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato il 16 maggio 2023, nella quale si afferma che la concentrazione e semplificazione degli interventi, sia attraverso le funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», sia attraverso formazione di un codice degli incentivi, consentiranno di una maggiore efficienza generale nella gestione delle misure di incentivazione, con contestuale riduzione dei costi del personale oggi impiegato nelle attività e riduzione dei tempi di gestione delle domande ed erogazione degli incentivi. E il tempo è denaro.

Venendo al testo, il disegno di legge consta di dieci articoli.

L'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Con una modifica al testo approvata al Senato della Repubblica, è stato precisato che la revisione riguarda anche gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale.

L'articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità,

uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale e di inclusione dei professionisti.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti ai successivi articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice.

L'articolo 4 elenca i principi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale.

L'articolo 5 prevede che i decreti attuativi debbano favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni ed il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni utili a garantire la complementarietà tra i sistemi di incentivazione. In Senato è stato introdotto un nuovo comma 2, ai sensi del quale le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario.

L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi». Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi; sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento degli incentivi; siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi; siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione; si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle

imprese che assumano persone con disabilità, valorizzino il lavoro femminile e giovanile e sostengano la natalità. Con un emendamento approvato dal Senato, è stato previsto, come ulteriore principio e criterio direttivo, il coinvolgimento delle associazioni di categoria per promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi.

L'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, abroga l'articolo 27, comma 3 della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione di almeno uno dei decreti legislativi che il Governo è chiamato ad adottare per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. Resta fermo, quindi, per tutti i decreti delegati, il termine già fissato al 27 agosto 2024.

L'articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Si prevede che il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolva, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche previsto dalla disciplina vigente. L'articolo reca poi semplificazioni dell'obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore. Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma Incentivi.gov.it. Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio tempestivo delle certificazioni attestanti i requisiti per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per accelerare le procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva e della documentazione antimafia.

L'articolo 9 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che le relazioni tecniche riguardanti gli schemi dei decreti attuativi diano conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, saranno emanati solo successivamente o

contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge in esame e – precisa una modifica approvata dal Senato – quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

In conclusione, vorrei sottolineare che il disegno di delega all'esame è stato approvato in prima lettura dal Senato nel segno di un'ampia convergenza tra tutte le forze politiche, come già sottolineato, sia in sede referente dalla competente Commissione il 3 agosto, che in Assemblea il 13 settembre 2023, ove è stato approvato con nessun voto contrario.

Auspico quindi che anche alla Camera dei deputati sul provvedimento possa convergere la condivisione tra tutte le forze politiche verso l'obiettivo di migliorare il sistema degli incentivi alle imprese, che sono quelle che creano la ricchezza della Nazione e consentono di mantenere la macchina dello Stato e il sistema del welfare. Facendo il bene delle imprese, noi facciamo il bene del nostro Paese.

Concludo ringraziando il personale della Commissione attività produttive e i funzionari, la cui dedizione e competenza hanno consentito un iter veloce del provvedimento, ma al tempo stesso un esame non superficiale.